Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . . Pag. 7235

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **447.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma . Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **448.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **449.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **450.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania Pag. 7237

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 agosto 1983.

Approvazione del modello del modulo-notizie di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente norme per l'attuazione della politica mineraria Pag. 7237

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 13 giugno 1983.

Impegno della somma complessiva di lire 1.068,036 miliardi a favore dei soggetti destinatari della regione Campania di risorse ex legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1983) . Pag. 7243

DECRETO 12 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 985.481.916 a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981) . . . . Pag. 7248

DECRETO 20 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 3.057.137.572 a favore della regione Liguria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981) . . . . . . Pag. 7249

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 7 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della «Festa del Lavoro» . . . . Pag. 7249

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 agosto 1983.

Prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1983, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti . . . . . Pag. 7250

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . Pag. 7252

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli Pag. 7253

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Romana abbigliamento, in Latina. Pag. 7253

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7253

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania-Intra ad accettare una donazione . Pag. 7255

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Alì Terme, Alì Superiore e Crotone Pag. 7255

Ministero della sanità: Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica. (Ordinanza ministeriale 12 agosto 1983) Pag. 7255

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia . Pag. 7257

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari. Pag. 7257

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari. Pag. 7257

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi . Pag. 7257

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta . Pag. 7257

Corte dei conti: Concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera di concetto. Pag. 7257

Ospedale « Ronzoni e Principessa Jolanda » - S. Paolo di Milano: Annullamento di concorsi a posti di personale sanitario Pag. 7261

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano: Concorso ad un posto di aiuto presso il servizio di radiologia . Pag. 7261

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 48, in Cossato: Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo. Pag. 7261

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 67, in Ceva: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario. Pag. 7261

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1983, n. 22.

Modificazione della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37. Legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva (CEE) n. 268/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - Legge regionale di recepimento. Determinazioni . . . . Pag. 7262

Regione Sicilia

LEGGE 28 luglio 1983, n. 87.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali . . . . Pag. 7262

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1983, n. 6.

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente: « Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative » . . Pag. 7263

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 7 SETTEMBRE 1983:

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. 17.

Controllo sugli atti dell'azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (ARAPIS).

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1983, n. 18.

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1983, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio 1983.

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1983, n. 20.

Modifica della legge regionale 27 agosto 1982, n. 60, recante: « Valutazione della qualifica professionale di operatore sociale ».

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1983, n. 21.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi delle leggi 12 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. **22.**

Contributi in conto capitale ai comuni per la formazione di strumenti urbanistici o loro adeguamenti generali.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **23.**

Interpretazione autentica della legge regionale 25 maggio 1976, n. 26, art. 1, quarto comma, lettera c), recante: « Legge regionale 26 marzo 1975, n. 25 - Norme transitorie di pianificazione urbanistica » - Modifica.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **24.**

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 71, recante: « Disciplina dei servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica ».

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1983, n. **25.**

Disciplina del servizio ispettivo e del collegio dei revisori delle UU.LL.SS.SS.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1983, n. **26.**

Modifiche alla legge regionale concernente: « Disciplina del servizio ispettivo e del collegio dei revisori delle UU.LL.SS.SS. », approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1983.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1983, n. **27.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1983, n. **28.**

Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di filovie.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1983, n. **29.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49/81 concernente: «Interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio».

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1983, n. **30.**

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 5, concernente la convenzione tra la regione Abruzzo e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (Utenti motori agricoli).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1983, n. **31.**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1982, n. 99 (relativa al trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1983, n. **32.**

Incentivi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti orticoli società Orta-Coop.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1983, n. **33.**

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1983, n. **34.**

Interpretazione autentica della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84, concernente: « Ulteriore concorso spesa per gli interventi di cardiochirurgia ».

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1983, n. **35.**

Modifica alla legge regionale n. 96 del 24 dicembre 1982. Agricoltura.

(Da 4550 a 4559)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 7ª seduta pubblica per martedì 13 settembre 1983, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(5184)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. 447.

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia oncologica;
psicopatologia generale dell'età evolutiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. 448.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, gli istituti di « puericultura » e « clinica pediatrica » mutano la denominazione rispettivamente in istituti policattedra di « pediatria clinica e sociale » e « pediatria clinica e preventiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. 449.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 81, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche, e aggiunto il seguente insegnamento:

paleogeografia.

Art. 2.

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

diritto di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **450.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

civiltà bizantina;

storia economica e sociale del mondo antico.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

civiltà bizantina;

storia economica e sociale del mondo antico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 agosto 1983.

Approvazione del modello del modulo-notizie di cui all'art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente norme per l'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, comma quinto, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'approvazione del modello del modulo-notizie, da allegare da parte degli istituti ed aziende di credito alle domande di ammissione al contributo in conto interessi per i finanziamenti concessi a norma dei commi primo e terzo dello stesso art. 12;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il modello del modulo-notizie, nelle premesse specificato, secondo il testo riportato in allegato sub *A* al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

MODULO NOTIZIE

RIGUARDANTE I FINANZIAMENTI ALLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(art. 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

____
Denominazione Istituto finanziatore

____
Posizione pratica dell'Istituto

DATI SOCIETARI

1	Denominazione della miniera: .... Minerali: .... Comune di .... Prov. .... D.M. di concessione mineraria in data .... Scadenza del titolo minerario ....
2	Denominazione e natura giuridica della Ditta concessionaria: .... Sede legale (indirizzo): ....
3	Sede amministrativa: .... Iscritta alla C.C.I.A.A. di .... il .... N. ....
4	Data costituzione società: .... Data inizio attività: ....
5	Data di presentazione della domanda all'Istituto finanziatore ....
6	Data richiesta contributo dell'Istituto .... Pervenuta il ....
7	Capitale sociale (milioni): .... Capitale investito (milioni) .... Partecipanti all'impresa (indicare i soci, l'oggetto sociale, la sede) .... Altre iniziative dell'impresa o ad essa collegate: ....

8	Personale dipendente in costanza di lavoro	Prima della realizzazione del programma	Dipendenti in entrata « a regime » del programma
	Dirigenti		
	Impiegati		
	Operai { Stabili		
	Operai { Stagionali: n./gg. .... /anno		
	Addetti a studi, ricerche, vendite		
	Totale dipendenti in costanza di lavoro		

DATI DELLA MINIERA

9		PRODUZIONE	Tenore medio %	Quantità annua prodotta t	Valore della produzione ML.	% sul valore produz. totale	Valore medio unitario L/t	Costo medio unitario L/t
ANNO	Prima della realizzazione del programma	Grezzo						
		Mercantile						
		Totale mercantile . . .				100		
ANNO	In entrata « a regime » del programma	Grezzo						
		Mercantile						
		Totale mercantile . . .				100		

CON RIFERIMENTO AGLI ANNI INDICATI NEL PUNTO PRECEDENTE PRECISARE:

10	Capacità produttiva e % utilizz. impianto	Esercizio	Quantità	Ore annue lavorate
	Capacità produttiva prima della realizzazione del programma .		t	
	% utilizzazione cap. produtt. prima della real. del programma .		%	
	Capacità produttiva con programma « a regime »		t	
	% utilizzazione cap. produtt. con programma « a regime » .		%	

11	Ricavi relativi al triennio precedente l'inizio degli investimenti ML.			Ricavi previsti dopo l'entrata « a regime » del programma ML.		
	Esercizio	Totale	di cui Estero	Esercizio	Totale	di cui Estero
	19					
	19					
	19					

12	Settore economico dell'iniziativa (secondo classif. ISTAT 1981)

Firma della Ditta:

13

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI

MINIERA NUOVA ☐

MINIERA IN ESERCIZIO ☐

		Realizzati al . . .	Da realizzare
Opere infrastrutturali di accesso	ML.		
Elettrodotti e acquedotti	»		
Opere (pozzi, rampe, gallerie, etc.), impianti ed attrezzature per la coltivazione	»		
Opere ed impianti per il trattamento e la valorizzazione del minerale	»		
Altre opere ed impianti pertinenziali	»		
Lavori di accertamento e delimitazione di corpi minerari già individuati	»		
Preparazione alla coltivazione	»		
Ristrutturazione/Ammodernamento/Ampliamento: impianti	»		
Ristrutturazione/Ammodernamento/Ampliamento: servizi	»		
Totali parziali	ML.		

TOTALI INVESTIMENTI . . . ML. ______

14

Finalità dell'investimento ....

....

....

15

Data inizio realizzazione del programma ....

Data di prevista ultimazione del programma ....

16

DELIBERAZIONE DELL'ISTITUTO

Finanziamento di L. .... Deliberato il .... Per anni ....

17

NOTE: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Firma dell'Istituto

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI MINISTERIALI

A

CODICI MECCANOGRAFICI								
Istit.	Posizione	Reg.	Prov.	Comune	Settore	Attività	T. soc.	N. Protocollo

B

REGIONE A STAT. SPEC. O PROVINCIA AUT.

Richiesta mot. parere ....

Parere « favorevole » datato: ....

Parere « sfavorevole » datato: ....

Parere « non pervenuto »: .... ☐

Parere « non espresso »: .... ☐

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE

Richiesta parere in data ....

Parere favorevole espresso il ....

Parere sfavorevole espresso il ....

C

PROPOSTA DI INTERVENTO:

Sul finanziamento di L. .... per anni .... al contrib. % ....

Contratto di finanziamento stipulato il ....

Al tasso di riferimento del .... Al tasso agevolato del ....

SIGLA

NOTE PER GLI UFFICI

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ALLEGATO AL MODULO NOTIZIE DEL M.I.C.A. - DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

DITTA: ....

18

Situazione dell'impresa al .... (1) (milioni di lire)

A - Disponibilità e crediti

Cassa e banche	ML.		
Crediti	»		
Diversi	»		

B - Passivo a breve — ML. ....

Banche	»		
Fornitori ordinari	»		
Fornitori impianti	»		
Diversi	»		

ML. .... Saldo liquidità A – B ML. ....

C - Magazzino

Materie prime	»		
Semilavorati	»		
Prodotti finiti	»		
Materiale di consumo	»		

ML. .... Saldo finanziario A – B + C ML. ....

D - Patrimonio

Capitale sociale	»		
Riserve	»		
Rivalutazione conguaglio monetario	»		
Utile del periodo	»		

E - Passivo consolidato — ML. ....

Finanziamenti a medio termine	»		
C/c soci	»		
Obbligazioni (sottoscritte da ....)	»		
Debiti verso collegate	»		

F - Fondi — ML. ....

Ammortamento	»		
Liq. pers.; imp. e tasse; sval. cred.; ecc.	»		

G - Immobilizzi tecnici — ML. ....

Terreni e fabbricati	»		
Macchinari, imp. ed attrezz.	»		
Automezzi	»		

H - Immobilizzi finanziari — ML. ....

Partecipazioni	»		
Crediti verso aziende collegate	»		
Perdite	»		

ML. ....

19

	Es.	Es.	al .... (1)	al .... (2)
Vendite	ML.	ML.	ML.	ML. ....
Di cui in export	»	»	»	» ....
Utile o (Perdita)	»	»	»	» ....
Ammortamenti	»	»	»	» ....
Oneri finanziari	»	»	»	» ....
Costo personale	»	»	»	» ....
Costi produzione	»	»	»	» ....
Costi generali	»	»	»	» ....
Dipendenti	N.	N.	N.	N. ....

(1) Riferito al periodo più recente precedente l'inizio del programma.
(2) Riferito all'entrata « a regime » del programma.

Firma della Ditta:

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL «MODULO-NOTIZIE»

Punto 6 - Da compilare a cura degli uffici ministeriali.

Punto 7 - Per capitale investito si intende l'ammontare delle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Punto 9 - Con riferimento all'anno precedente l'inizio della realizzazione del programma, indicare le quantità annue prodotte, il loro valore globale, il valore medio per unità di prodotto nonché la percentuale del valore di ciascun prodotto sul valore complessivo della produzione annua. Le stesse indicazioni vanno fatte per la produzione prevista a entrata «a regime» del programma.

Punto 10 - Indicare, con riferimento agli stessi periodi considerati nel precedente punto 9, la capacità produttiva annua della miniera, nonché la percentuale della sua utilizzazione.

Punto 11 - Indicare per gli ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazioni l'importo totale dei ricavi relativi al triennio precedente la data di inizio del programma distinguendo la parte destinata alle esportazioni. Per le previsioni indicare l'ammontare dei ricavi dopo l'entrata «a regime».

Punto 12 - Con riferimento alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT, ed. 1981. Indicare la classe di attività economica di appartenenza dell'iniziativa.

Punto 14 - Breve descrizione delle finalità che si intendono perseguire con l'attuazione del programma.

Note - Indicare eventuali altre notizie.

N.B. — I dati di cui ai punti 8, 9, 10, 11 e 12 del modulo-notizie sono indicati dalla ditta sotto la propria responsabilità. La situazione patrimoniale dell'impresa allegata al modulo-notizie deve essere sottoscritta dalla ditta.

(5081)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 1983.

Impegno della somma complessiva di lire 1.068,036 miliardi a favore dei soggetti destinatari della regione Campania di risorse ex legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma; 4, secondo e terzo comma; 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, n. 146 del 29 maggio 1981 e n. 321 del 21 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1983, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 1.068,036 miliardi a favore della regione Campania e delle amministrazioni locali interessate (province, comuni e comunità montane);

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 1.068,036 miliardi, per le finalità appresso indicate, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

CAMPANIA
(per gli interventi di competenza propria)

	In milioni di lire
Province:	
Amministrazione provinciale di Napoli	6.975,000
Amministrazione provinciale di Avellino	10.850,000
Amministrazione provinciale di Benevento	2.325,000
Amministrazione provinciale di Caserta	1.550,000
Amministrazione provinciale di Salerno	5.425,000
Comunità montane:	
Alta Irpinia	398,575
Alto e Medio Sele	398,575
Irno	398,575
Tanagro	398,575
Terminio Cervialto	398,575
Comuni disastrati:	
Provincia di Avellino:	
Avellino	39.405
Bisaccia	17.228
Calabritto	15.902
Calitri	20.889
Caposele	16.371
Conza della Campania	14.998
Lioni	26.832

	In milioni di lire
Morra De Sanctis	11.435
Salza Irpina	6.039
Sant'Angelo dei Lombardi	26.832
San Mango sul Calore	10.080
San Michele di Serino	7.853
Sant'Andrea di Conza	7.681
Senerchia	7.540
Solofra	18.596
Sorbo Serpico	5.278
Teora	10.196
Torella de' Lombardi	11.533
Provincia di Salerno:	
Castelnuovo di Conza	8.613
Colliano	14.785
Laviano	13.828
Ricigliano	6.138
Romagnano al Monte	7.258
Salvitelle	6.136
San Gregorio Magno	19.884
Santomenna	8.311
Valva	8.910
Comuni gravemente danneggiati:	
Provincia di Avellino:	
Aiello del Sabato	779
Altavilla Irpina	1.123
Andretta	1.579
Aquilonia	529
Ariano Irpino	1.983
Atripalda	3.686
Avella	794
Bagnoli Irpino	606
Baiano	696
Bonito	1.111
Cairano	3.185
Candida	596
Capriglia Irpina	713
Carife	3.713
Casalbore	744
Cassano Irpino	3.489
Castel Baronia	882
Castelfranci	3.697
Castelvetere sul Calore	955
Cervinara	1.746
Cesinali	667
Chianche	572
Chiusano di San Domenico	780
Contrada	783
Domicella	676
Flumeri	844
Fontanarosa	980
Forino	1.027
Frigento	3.686
Gesualdo	3.686
Greci	642
Grottaminarda	1.406
Guardia Lombardi	5.735
Lacedonia	588
Lapio	720
Lauro	910
Luogosano	855
Manocalzati	1.055
Marzano di Nola	427

	In milioni di lire
Melito Irpino	729
Mercogliano	3.686
Mirabella Eclano	6.457
Montaguto	389
Montecalvo Irpino	1.481
Montefalcione	626
Monteforte Irpino	1.006
Montefredane	750
Montefusco	688
Montella	5.259
Montemarano	919
Montemiletto	1.029
Monteverde	844
Montoro Inferiore	3.686
Montoro Superiore	5.042
Moschiano	722
Mugnano del Cardinale	1.072
Nusco	3.686
Ospedaletto d'Alpinolo	913
Pago del Vallo di Lauro	416
Parolise	550
Paternopoli	4.757
Petruro Irpino	727
Pietradefusi	818
Pietrastornina	941
Prata di Principato Ultra	855
Pratola Serra	893
Quindici	512
Roccabascerana	1.009
Rocca S. Felice	4.833
Rotondi	541
San Martino Valle Caudina	1.011
San Nicola Baronia	596
San Potito Ultra	649
San Sossio Baronia	761
Santa Lucia di Serino	3.535
Sant'Angelo all'Esca	850
Sant'Angelo a Scala	368
Santa Paolina	1.476
Santo Stefano del Sole	888
Savignano Irpino	437
Scampitella	728
Serino	6.367
Sperone	460
Sturno	1.272
Summonte	641
Taurano	435
Taurasi	855
Torre Le Nocelle	631
Torrioni	562
Trevico	694
Tufo	847
Vallata	803
Vallesaccarda	701
Venticano	763
Villamaina	3.515
Villanova del Battista	772
Volturara Irpina	4.330
Zungoli	721
Provincia di Benevento:	
Airola	868
Amorosi	533
Apice	1.215

	In milioni di lire
Apollosa	503
Arpaia	661
Arpaise	590
Benevento	5.265
Bonea	426
Bucciano	437
Buonalbergo	744
Calvi	503
Campoli del Monte Taburno	450
Casalduni	445
Castelpagano	473
Castelvenere	246
Cautano	466
Ceppaloni	888
Cerreto Sannita	344
Circello	568
Durazzano	461
Forchia	599
Fragneto l'Abate	435
Fragneto Monforte	454
Ginestra degli Schiavoni	580
Melizzano	240
Moiano	623
Molinara	732
Montesarchio	910
Paduli	662
Pago Veiano	538
Pannarano	490
Paolisi	446
Paupisi	465
Pietrelcina	550
Ponte	260
Puglianello	91
San Giorgio del Sannio	653
San Giorgio La Molara	602
San Leucio del Sannio	789
San Lorenzello	250
San Marco dei Cavoti	310
San Martino Sannita	839
San Nazzaro	755
San Nicola Manfredi	545
San Salvatore Telesino	588
Sant'Agata dei Goti	594
Sant'Angelo a Cupolo	952
Sant'Arcangelo Trimonte	387
Solopaca	334
Tocco Claudio	682
Provincia di Caserta:	
Arienzo	643
Aversa	1.668
Capua	836
Maddaloni	1.379
San Felice a Cancello	734
Santa Maria a Vico	1.043
Santa Maria Capua Vetere	1.354
Teano	709
Provincia di Napoli:	
Acerra	387
Agerola	406
Boscotrecase	584
Carbonara di Nola	428
Casalnuovo di Napoli	845
Casamarciano	516

	In milioni di lire
Casavatore	814
Casola di Napoli	803
Castellammare di Stabia	5.149
Cicciano	532
Comiziano	223
Ercolano	2.083
Frattamaggiore	1.443
Giugliano in Campania	1.586
Gragnano	1.853
Lettere	306
Liveri	650
Marigliano	1.924
Massa Lubrense	510
Meta	1.226
Monte di Procida	580
Napoli	92.137
Palma Campania	1.200
Piano di Sorrento	1.021
Pimonte	609
Portici	746
Pozzuoli	2.532
Roccarainola	331
San Paolo Bel Sito	528
Sant'Agnello	838
Santa Maria La Carità	774
Sant'Anastasia	923
Sant'Antonio Abate	1.213
San Vitaliano	307
Saviano	553
Sorrento	727
Torre Annunziata	4.059
Torre del Greco	3.592
Vico Equense	730
Visciano	587
Provincia di Salerno:	
Acerno	4.146
Agropoli	654
Angri	2.243
Atena Lucana	732
Auletta	5.766
Baronissi	1.584
Battipaglia	3.214
Bracigliano	630
Buccino	7.283
Calvanico	612
Campagna	7.128
Castel San Giorgio	514
Castel San Lorenzo	299
Castiglione dei Genovesi	593
Cava de' Tirreni	3.999
Contursi Terme	1.875
Corbara	479
Eboli	2.112
Fisciano	1.558
Giffoni Sei Casali	569,5
Giffoni Valle Piana	1.248
Mercato San Severino	1.627
Minori	279
Montecorvino Pugliano	562
Montecorvino Rovella	1.543
Montesano sulla Marcellana	439,5
Nocera Inferiore	3.993
Nocera Superiore	2.606

	In milioni di lire
Olevano sul Tusciano	711
Oliveto Citra	5.647
Padula	376
Pagani	2.650
Palomonte	6.829
Pellezzano	1.188
Pertosa	583
Petina	417
Polla	1.131
Pontecagnano Faiano	866
Roccapiemonte	870
Sacco	826
Sala Consilina	1.419
Salerno	7.435
San Cipriano Picentino	599
San Mango Piemonte	620
San Pietro al Tanagro	659
San Rufo	949
Sant'Arsenio	847
Sant'Egidio del Monte Albino	866
Sapri	438
Sarno	2.608
Sassano	712
Scafati	1.355
Siano	844
Teggiano	490
Tramonti	1.006

Comuni danneggiati:

Provincia di Avellino:

Grottolella	555
Quadrelle	309
Sirignano	638

Provincia di Benevento:

Baselice	216
Campolattaro	154
Castelfranco in Miscano	241
Castelpoto	266
Castelvetere in Val Fortore	179
Colle Sannita	217
Cusano Mutri	161
Dugenta	102
Faicchio	267
Foglianise	170
Foiano di Val Fortore	135
Frasso Telesino	168
Guardia Sanframondi	113
Limatola	118
Montefalcone di Val Fortore	94
Morcone	252
Pesco Sannita	226
Pietraroia	65
Pontelandolfo	98
Reino	131
San Bartolomeo in Galdo	236
San Lorenzo Maggiore	83
San Lupo	61
Santa Croce del Sannio	123
Sassinoro	83
Telese	135
Torrecuso	532
Vitulano	190

Provincia di Caserta:

	In milioni di lire
Ailano	148
Alife	294
Alvignano	205
Baia e Latina	111
Bellona	337
Caianello	100
Caiazzo	128
Calvi Risorta	236
Camigliano	65
Cancello ed Arnone	97
Capodrise	101
Capriati a Volturno	29
Carinaro	338
Carinola	208
Casagiove	199
Casal di Principe	540
Casaluce	380
Casapesenna	73
Casapulla	103
Caserta	2.586
Castel Campagnano	125
Castel di Sasso	79
Castello del Matese	36
Castel Morrone	33
Castelvolturno	631
Cellole	45
Cervino	166
Cesa	665
Ciorlano	—
Conca della Campania	227
Curti	90
Dragoni	175
Falciano del Massico	95
Formicola	121
Francolise	133
Frignano	567
Galluccio	154
Giano Vetusto	218
Gioia Sannitica	89
Grazzanise	166
Gricignano di Aversa	324
Letino	116
Liberi	64
Lusciano	297
Macerata Campania	65
Marcianise	367
Marzano Appio	919
Mignano Monte Lungo	233
Mondragone	2.159
Orta di Atella	892
Parete	161
Pastorano	102
Piana di Monte Verna	77
Piedimonte Matese	304
Pietramelara	209
Pietravairano	89
Pignataro Maggiore	85
Pontelatone	54
Portico di Caserta	178
Prata Sannita	68
Pratella	98
Presenzano	39
Raviscanina	100

	In milioni di lire
Recale	134
Riardo	136
Rocca d'Evandro	150
Roccamonfina	357
Roccaromana	390
Rocchetta e Croce	31
Ruviano	111
San Cipriano d'Aversa	311
San Gregorio Matese	60
San Marcellino	430
San Marco Evangelista	238
San Nicola La Strada	553
San Pietro Infine	59
San Potito Sannitico	73
San Prisco	539
San Maria La Fossa	31
San Tammaro	39
Sant'Angelo d'Alife	77
Sant'Arpino	231
Sessa Aurunca	405
Sparanise	182
Succivo	229
Teverola	259
Tora e Piccilli	123
Trentola Ducenta	167
Vairano Patenora	120
Valle Agricola	40
Valle di Maddaloni	105
Villa di Briano	239
Villa Literno	93
Vitulazio	244
Provincia di Napoli:	
Afragola	2.827
Arzano	1.134
Bacoli	381
Barano d'Ischia	39
Boscoreale	691
Brusciano	229
Caivano	865
Calvizzano	339
Camposano	93
Cardito	407
Casandrino	319
Casoria	2.042
Castello di Cisterna	239
Cercola	2.133
Cimitile	280
Crispano	217
Frattaminore	600
Grumo Nevano	599
Ischia	210
Lacco Ameno	—
Marano di Napoli	2.021
Mariglianella	599
Melito di Napoli	689
Mugnano di Napoli	1.142
Nola	843
Ottaviano	2.189
Poggiomarino	217
Pollena Trocchia	202
Pomigliano d'Arco	975
Pompei	533
Procida	405

	In milioni di lire
Qualiano	444
Quarto	128
San Gennaro Vesuviano	178
San Giorgio a Cremano	1.424
San Giuseppe Vesuviano	358
San Sebastiano al Vesuvio	88
Sant'Antimo	1.960
Scisciano	143
Somma Vesuviana	4.904
Striano	299
Terzigno	164
Trecase	128
Tufino	214
Villaricca	299
Volla	160
Albanella	244
Alfano	171
Altavilla Silentina	206
Amalfi	187
Aquara	92
Ascea	87
Atrani	73
Bellosguardo	62
Buonabitacolo	465
Caggiano	255
Camerota	130
Campora	28
Cannalonga	92
Capaccio	442
Casalbuono	94
Casaletto Spartano	55
Casalvelino	67
Caselle in Pittari	—
Castelcivita	31
Castellabate	77
Castelnuovo Cilento	77
Colle di Bulgheria	74
Centola	68
Ceraso	88
Cetara	75
Cicerale	35
Conca dei Marini	26
Controne	118
Corleto Monforte	93
Cuccaro Vetere	28
Felitto	76
Furore	41
Futani	49
Gioi	96
Giuncano	219
Ispani	33
Laureana Cilento	34
Laurino	95
Laurito	123
Lustra	31
Magliano Vetere	71
Maiori	396
Moio della Civitella	150
Montano Antilia	93
Montecorice	30
Monteforte Cilento	80
Monte San Giacomo	81
Morigerati	57
Novi Velia	116

	In milioni di lire
	—
Ogliatro Cilento	49
Omignano	28
Orria	53
Ottati	62
Perdifumo	34
Perito	33
Piaggine	85
Pisciotta	59
Pollica	55
Positano	40
Postiglione	88
Praiano	29
Prignano Cilento	—
Ravello	74
Roccadaspide	319
Roccagloriosa	29
Rofrano	44
Roscigno	47
Rutino	37
Salento	29
San Giovanni a Piro	34
San Marzano sul Sarno	321
San Mauro Cilento	38
San Mauro La Bruca	93
Santa Marina	32
Sant'Angelo a Fasanella	500
San Valentino Torio	311
Sanza	84
Scala	63
Serramezzana	—
Serre	315
Sessa Cilento	60
Sicignano degli Alburni	92
Stella Cilento	27
Stio	64
Torchiara	65
Torraca	51
Torre Orsaia	76
Tortorella	41
Trentinara	93
Valle dell'Angelo	39
Vallo della Lucania	93
Vibonati	31
Vietri sul Mare	664

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

Il Mi. istro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 353

(4975)

DECRETO 12 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 985.481.916 a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Visto l'art. 48 della legge di bilancio n. 164/81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5% per il 1981, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 8266 del 28 giugno 1983, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 48 della soprarichiamata legge numero 164/81, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 985.481.916, relativamente al 1981, secondo programma triennale;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1981, secondo programma triennale;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Emilia-Romagna è impegnata la somma di L. 985.481.916, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 378

(5094)

DECRETO 20 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 3.057.137.572 a favore della regione Liguria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visto l'art. 48 della legge di bilancio n. 164/81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Liguria, la somma di L. 306.815.150, quale anticipo del 5%, per il 1981;

Vista la dichiarazione allegata alla nota n. 50387/4185, del 4 luglio 1983, resa dall'assessore competente della regione Liguria, con la quale si chiede l'erogazione dello importo di L. 4.330.738.538, parte a carico delle restanti disponibilità stanziate per il 1980, parte a carico dei fondi stanziati per il 1981;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: quanto a L. 1.273.600.966, sui fondi ancora disponibili per il 1980, esaurendoli, e quanto a lire 3.057.137.572, sui fondi disponibili per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Liguria è impegnata la somma di L. 3.057.137.572, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 379

(5093)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della « Festa del Lavoro ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi della « Festa del Lavoro »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1592 del 19 aprile 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della « Festa del Lavoro », nel valore da L. 1.200.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cento esemplari; colore: azzurro.

La vignetta raffigura liberamente il varo di una nave, a simboleggiare la soddisfazione per il lavoro compiuto.

Sul francobollo figurano la leggenda « 1° MAGGIO FESTA DEL LAVORO », la scritta « ITALIA », ed il valore « 1200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1983
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 387

(5022)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1983.

Prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie, per la campagna 1983, in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213, che modifica talune disposizioni riportate dalla legge n. 506/78 innanzi citata;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1983 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di L. 600, per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e sue successive modificazioni, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi, regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto, è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo di propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero, per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed esclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicanti, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 28 febbraio 1984, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

c) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione eventualmente utilizzati;

d) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento di trasformazione del prodotto oggetto di contratti di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio tra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta, quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinché le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto di distillazione, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto medesimo alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione interessata per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto di distillazione dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto di distillazione, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, e successive modificazioni.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnati dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale di controllo.

La bolletta deve indicare:

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto di distillazione cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto di distillazione stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 14.

Le regioni, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente art. 5, faranno pervenire nel termine di quaranta giorni dal ricevimento del contratto di distillazione, agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, una certificazione sulle risultanze delle operazioni in questione, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1981, n. 213, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna o ai singoli contratti di distillazione stipulati.

Art. 15.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale previsto all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui al precedente art. 14, purché i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

(5136)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2377/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2378/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2379/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2380/83 della commissione, del 23 agosto 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2381/83 della commissione, del 23 agosto 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2382/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne orignarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2383/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2384/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2385/83 della commissione, del 23 agosto 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2335/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne, originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2386/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2387/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 233 *del* 24 *agosto* 1983.

(223/C)

Regolamento (CEE) n. 2388/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2389/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2390/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2391/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2392/83 della commissione, del 23 agosto 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2393/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonchè di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2394/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2395/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2396/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la sesta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2397/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2398/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2399/83 della commissione, del 24 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 234 *del* 25 *agosto* 1983.

(224/C)

Regolamento (CEE) n. 2400/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2401/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2402/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2403/83 della commissione, del 24 agosto 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2404/83 della commissione, del 24 agosto 1983, relativo ad una nuova gara per la fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2405/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 2406/83 della commissione, del 25 agosto 1983, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983/84.

Regolamento (CEE) n. 2407/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione dell'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/84.

Regolamento (CEE) n. 2408/83 della commissione, del 25 agosto 1983, relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2409/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2317/83 relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile minima all'inizio della campagna 1983/84.

Regolamento (CEE) n. 2410/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2411/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2412/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2413/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2414/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2415/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2416/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2168/83 della commissione, del 29 luglio 1983, relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 206 del 30 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 26 *agosto* 1983.

(225/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

(5138)

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Romana abbigliamento, in Latina

Con decreto interministeriale 21 luglio 1983 è stata riconosciuta l'attività sostitutiva, in provincia di Roma, della S.p.a. Romana abbigliamento, in Latina.

(5139)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Bellora, con sede a Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate, Albizzate e Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Bellora, con sede a Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate, Albizzate e Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo Meccanotex - Campi Bisenzio (Firenze), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 18 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello (gruppo tessile Bonazzi), con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ire - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Barra (Napoli), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ire - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Barra (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sider Tronto S.p.a., con sede a Centobuchi di Monteprandone (Ancona), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sider Tronto S.p.a., con sede a Centobuchi di Monteprandone (Ancona), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arpellino Vittorio S.p.a., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili di Vietri, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corolla, con sede e stabilimento in Suno (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Pressindustrie Chemical Equipment, con sede in Biassono (Milano), è prolungata al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Pressindustrie Chemical Equipment, con sede in Biassono (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compacci di Patrica (Frosinone), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, con stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, con stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sima - Società industria macchine accessori, con sede e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 16 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice siciliana - Gazzetta del Sud - Messina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, con sede legale in Duino Aurisiana (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiera del sole di Sora (Frosinone), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Cobianchi» di Verbania-Intra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara l'istituto tecnico industriale «Cobianchi» di Verbania-Intra è stato autorizzato ad accettare la donazione di titoli per un valore di L. 12.500.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare cinque borse di studio e per l'acquisto di attrezzature e arredamenti per l'ufficio di segreteria intestate alla memoria di «Carlo Sonzogno».

(5141)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Alì Terme, Alì Superiore e Crotone.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 163, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei terreni costituenti l'ex batteria «Margottini» e relativa strada di accesso, riportati nel catasto del comune di Alì Terme (Messina), al foglio di mappa n. 1, particelle 617, 618, 632, 640, 642, 643, 644, 645, 662 e 663, al foglio di mappa n. 2, particelle 62, 69, 88, 89, 90, 91, 209, 363, 454, 455, 456 457, 458, 502, 503, 504, 509, 522, 523, 524, 552 e del comune di Alì Superiore (Messina), al foglio di mappa n. 13 particelle 610, 628, 629, 630 e 631. Superficie complessiva mq 52.459.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 164, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato «ex stazione semaforica di Capo Colonna» ubicato nel comune di Crotone (Catanzaro), ed ivi censito in catasto alle particelle 13 e 16 del foglio di mappa n. 55, partita 9292, per una superficie complessiva di Ha 0.31.40.

(5142)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica

(Ordinanza ministeriale 12 agosto 1983)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982) modificato ed integrato dal decreto ministeriale 1° luglio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 23 luglio 1982) che reca norme relative alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982);

Ritenuto opportuno proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli, la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini, di età superiore a tre mesi, presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

In via ordinaria saranno sottoposti a trattamento immunizzante:

a) dal 1° ottobre 1983 al 31 gennaio 1984 i bovini ed i bufalini;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1984 gli ovini e i caprini che si spostano per la monticazione e i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere effettuato prima della monticazione, da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. Detto trattamento immunizzante dovrà essere annotato sui documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria sarà estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a tre mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetta ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

In via eccezionale, le competenti autorità sanitarie, per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, potranno consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione o il differimento dell'intervento immunizzante rispetto ai termini previsti nell'art. 2.

Art. 5.

Le regioni e le province autonome provvedono, con i fondi erogati dal Ministero del tesoro sul cap. 5941 concernente il Fondo sanitario nazionale, all'approvvigionamento ed alla distribuzione gratuita del vaccino occorrente nonché al pagamento delle prestazioni veterinarie, conformemente alle norme tecniche previste dai decreti ministeriali 10 marzo 1982 e 1° luglio 1982, citati in premessa.

Le regioni e le province autonome trasmettono, trimestralmente, al Ministero della sanità prospetti riepilogativi, conformi al modello allegato, concernenti i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 6.

Le vaccinazioni antiaftose saranno effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Art. 7.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizoologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1984 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 8.

Non sono soggetti, ovviamente, ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2, i trattamenti immunizzanti antiaftosi effettuati in regime di emergenza od in ossequio a decreti o ad ordinanze ministeriali relativi alla importazione di animali aftososensibili.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 12 agosto 1983

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre dal . al .

(Ordinanza ministeriale del . . *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .)

Regione
———— .
Provincia autonoma

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Numero vitelli sotto l'anno	Numero vitelli sopra l'anno	Numero manze	Numero vacche	Numero tori	Numero buoi	Numero bufalini

. . . .

L'assessore competente

(5121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, Ca' Foscari - Aula « E » Dorsoduro, 3246 - Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 settembre 1983, ore 9;

seconda prova: 29 settembre 1983, ore 9.

(5126)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di lettere e filosofia - località « Sa Duchessa » Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 30 settembre 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze fisiche - via Ospedale n. 72 - Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 28 settembre 1983, ore 10.

(5127)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di magistero - istituto di filosofia e storia della filosofia - palazzo Ateneo - terzo piano - aula IV - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 settembre 1983, ore 8,30;

seconda prova: 29 settembre 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore unversitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico - piazza G. Cesare - piano rialzato - aula 1ª - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1983, ore 9,30;

seconda prova: 28 settembre 1983, ore 9.

(5128)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 10;

seconda prova: 30 settembre 1983, ore 10.

(5129)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 8 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 8 agosto 1983, pubblica il decreto ministeriale 19 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio stesso anno, registro n. 22, foglio n. 169, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta, bandito con decreto ministeriale 23 luglio 1982.

(5143)

CORTE DEI CONTI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi di esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Considerata l'opportunità e la convenienza di ricorrere a selezioni decentrate mediante concorsi con sede delle prove nelle città capoluogo di regione sedi degli uffici della Corte, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni stesse, e, quindi, risolvere in modo permanente la grave carenza del personale dei predetti uffici;

Ritenuto opportuno non fissare anticipatamente la sede di servizio per i vincitori del concorso riservato agli impiegati di concetto della Corte dei conti, al fine di facilitare la partecipazione dei medesimi al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono messi a concorso sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti così ripartiti:

concorso a due posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Ancona;

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Bari;

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Bologna;

concorso a due posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Catanzaro;

concorso a tre posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze;

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova;

concorso a otto posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano;

concorso a sette posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Palermo;

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino;

concorso a otto posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento e Bolzano;

concorso a otto posti da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine;

concorso a undici posti riservato al personale della Corte dei conti di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi pubblici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Concorso riservato

Al concorso riservato a undici posti, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono partecipare, purché fisicamente idonei all'impiego per il quale concorrono, gli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti di ammissione ai concorsi, di cui agli articoli 2 e 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dai concorsi, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Presentazione delle domande per i concorsi pubblici

Le domande di ammissione ai concorsi pubblici, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretario generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati, qualora intendano partecipare a più concorsi, dovranno presentare distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che contengano la richiesta di partecipazione a più concorsi.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede degli uffici della Corte dei conti per la quale si concorre.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Presentazione delle domande per il concorso riservato

Le domande di ammissione al concorso riservato, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *B*), i candidati debbono dichiarare:

1) di essere in servizio presso la Corte dei conti e la qualifica riservata;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

4) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 7.

Domande tardive o incomplete

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nei precedenti articoli 5 e 6.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nei precedenti articoli 5 e 6, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate negli schemi allegati al presente bando.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza o di preferenza

I concorrenti dei concorsi pubblici che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 10.

Titoli di preferenza

I concorrenti, candidati al concorso riservato a undici posti, che abbiano superato il colloquio dovranno produrre, entro il termine e con le modalità di cui al precedente articolo, soltanto i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Graduatorie di merito

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'articolo 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dello art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono stati depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso da nominarsi con successivi decreti, saranno composte ai sensi dello art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 14.

Diario degli esami

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *novembre* 1983, *sarà data comunicazione dei luoghi, dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte di ciascun concorso.*

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nei precedenti articoli 5 e 6 circa il possesso dei requisiti dell'ammissione ai concorsi, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 15

Nomina in prova

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1983
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 294

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3000
possibilmente dattiloscritta)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a (2) . . . . . . posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983 da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in (3) . . . .

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . . sito in . . . . . . via . . . . n. . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti in (7) .

., lì .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . (8).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso.

(3) Indicare la sede prescelta.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(7) La sede indicata deve essere quella per la quale si concorre. Nel caso si partecipi a concorso con due sedi è necessario indicarle entrambe.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3000
possibilmente dattiloscritta)

Al sig. Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente dal .
in (provincia di .)
via . . n. . . in servizio presso la Corte dei conti ufficio
con la qualifica di (1) . . chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data .
presso . . sito in .
via . . n. . .,

2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

., lì .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

Visto: si autentica la firma del sig. .

---

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

(5130)

OSPEDALE « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » - S. PAOLO DI MILANO

Annullamento di concorsi a posti di personale sanitario

I bandi di concorso a posti di personale sanitario, di cui agli avvisi pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1983 e n. 236 del 29 agosto 1983, sono annullati.

(358/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto presso il servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso il servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(359/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 48, IN COSSATO

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di psichiatria presso il servizio di salute mentale;

un posto apicale di direttore amministrativo capo servizio per il servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

(360/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 67, IN CEVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, a:

un posto di primario di psichiatria (titoli scientifici e pratici);

cinque posti di infermiere professionale (titoli ed esami).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di primario e alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno per i posti di infermiere professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(365/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1983, n. 22.

Modificazione della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37. Legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva (CEE) n. 268/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - Legge regionale di recepimento. Determinazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 13 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art 9 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 è sostituito dal seguente: « L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 maggio 1983 (atto n. 938) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° luglio 1983.

(4562)

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 luglio 1983, n. 87.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 13 *agosto* 1983)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1975. n. 88 assume la denominazione di comitato tecnico-amministrativo dell'azienda delle foreste demaniali.

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è costituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dall'assessore rigionale per l'agricoltura e le foreste;

b) dal direttore regionale del corpo forestale della Regione;

c) dal vice direttore dell'azienda foreste demaniali;

d) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;

e) da quindici membri, scelti fra i cittadini italiani di provata capacità amministrativa o tecnica, in possesso dei diritti politici e residenti in Sicilia, eletti dall'assemblea regionale.

Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) ogni deputato vota per un consigliere da eleggere.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per delega dello stesso, dal direttore regionale del corpo forestale della Regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della Regione e durano in carica cinque anni

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinare con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 42, oltre all'indennità di missione, se dovuta, nella misura stabilita per il direttore regionale ».

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda di cui all'art. 9, primo comma, lettera *e*) della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, dovrà avere luogo non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88 è sostituito dal seguente:

« Il comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto:

a) dal direttore regionale del corpo forestale che lo presiede;

b) dal vice direttore dell'azienda foreste demaniali della Regione;

c) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;

d) da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione, in servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

e) da un dirigente del ruolo tecnico, in servizio presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

f) da tre ispettori ripartimentali delle foreste;

g) da tre esperti in materia idraulico-forestale, scelti fra i docenti universitari.

Ai membri esterni del comitato tecnico amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9 ».

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 10 e 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, le leggi regionali 6 marzo 1976, n. 21 e 30 dicembre 1976, n. 91, e qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 6.

Le somme stanziate per spese correnti relative a lavori manutentori nel bilancio della Regione — rubrica Foreste ed economia montana — e nel bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione, disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere utilizzate per l'esecuzione di lavori entro il primo semestre dell'anno finanziario successivo.

Art. 7.

Fino a quando non si sarà provveduto all'automazione dei servizi contabili, gli ispettorati ripartimentali delle foreste sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con ditte specializzate per provvedere alle operazioni relative alla paga degli operai forestali.

Il termine per la presentazione dei rendiconti di spesa, relativi a lavori in amministrazione diretta, da parte dei funzionari delegati di detti uffici, è differito al 30 giugno dell'anno successivo al periodo cui si riferiscono i rendiconti medesimi.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 luglio 1983

LO GIUDICE

D'ALIA

(5102)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1983, n. 6.

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente: « Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, nel numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono soppresse le parole « anche se dati a scopo di beneficenza ».

Alle note del numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, e aggiunta la seguente:

« Per i trattenimenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive, le tasse controindicate sono dovute nella misura del cinquanta per cento ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, il numero d'ordine 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa lire	Note
41	Autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni:		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	127.000	
	tassa annuale	64.000	
	b) con superficie di vendita superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	200.000	
	tassa annuale	100.000	
	c) con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	400.000	
	tassa annuale	200.000	
	d) con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio	800.000	
	tassa annuale	400.000	

Art. 3.

I nuovi importi di tassa previsti dalla presente legge vanno arrotondati alle mille lire superiori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 maggio 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5033)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832450)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.